Ministero dell'Istruzione
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - +39 035 319338 - Cod. Fisc. 80028780163
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B

Cir. n. 103 **Bergamo, 21 gennaio 2021**

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AI COORDINATORI DELLE CLASSI TERZE

Oggetto: adempimenti per gli studenti impegnati nell'anno di studio all'estero

Come è noto, da anni, è prevista la possibilità di frequentare all'estero la classe quarta e tale frequenza non pregiudica il completamento del corso di studi cui si è iscritti.
Quanto sopra non avviene in maniera automatica, ma presuppone alcuni passaggi indispensabili che di seguito vengono riepilogati:

1) l'alunno che intende frequentare la classe quarta in una scuola estera deve aver preventivamente informato il coordinatore di classe in modo che tale proposito possa essere condiviso con lo stesso Consiglio di Classe al cui interno andrà individuato un tutor che, nell'a.s. successivo, si incaricherà di operare il coordinamento tra il CdC e lo studente all'estero;
2) l'alunno **deve regolarmente essere iscritto all'istituto anche per la classe quarta** perché diversamente si interromperebbe il corso di studi e per l'ammissione alla classe quinta sarebbe necessario il superamento di un esame di idoneità;
3) nel caso (che poi di solito rappresenta la regola) in cui, entro il termine dell'a.s. in corso, non sia nota la tipologia di scuola e il relativo piano di studi che si andrà a seguire, l'alunno deve farsi carico di trasmettere le necessarie informazioni al proprio tutor scolastico non appena disponibili;
4) il CdC della classe quarta, non appena in possesso degli elementi di cui al precedente punto, elaborerà un Contratto formativo per lo studente indicando quali sono le discipline validamente frequentate nel paese estero e quali sono quelle che devono essere studiate autonomamente indicandone i relativi contenuti. Il contratto verrà trasmesso all'alunno dal suo tutor;
5) al termine dell'esperienza di studio all'estero, lo studente, non appena in suo possesso, dovrà far pervenire la documentazione rilasciata dalla scuola estera;
6) all'inizio dell'a.s. successivo l'alunno è regolarmente ammesso alla frequenza della classe quinta; il CdC effettuerà una valutazione della documentazione prodotta, pianificherà ed effettuerà le prove in quelle discipline individuate al punto 4). Sulla questione la **Nota Ministeriale 10 aprile 2013** prevede che *"al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo. Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle*

materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa”.

7) una volta in possesso di tutte le valutazioni necessarie il CdC provvederà alla determinazione del credito scolastico della classe quarta.

In caso di necessità di ulteriori chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi al coordinatore di classe.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93